



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 66 del 28/12/2021

Oggetto: **Affidamento in house della concessione di gestione del sito carsico “Grotte di Castellana” partecipata al 100% del Comune di Castellana Grotte e approvazione della relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i. così come convertito con modificazione dalla Legge n. 221/2012. Approvazione schema di convenzione per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2030.**

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 09:55 con prosieguo, nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 25316 del 22/12/2021 e successivo ordine del giorno aggiuntivo prot. n° 25591 del 24/12/2021, diramati dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
4	avv.	Giuseppe Davide Sportelli	Consigliere	X	
5	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
6	sig.	Saverio Manghisi	Consigliere	X	
7	sig.	Domenico Giannuzzi	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	sig.	Fabio Mazzarisi	Consigliere	X	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	ing.	Gianluca Domenico Primavera	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere	X	
13	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere	X	
14	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	X	
15	p.ch.	Domenico Barletta	Consigliere	X	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	X	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	X	
				17	0

È altresì presente con funzioni di referenti, i sigg.ri Assessori: De Bellis F., Campanella A., Sansonetti G..

Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio, dott. Emanuele Caputo.

Partecipa il Segretario Generale, dott. Francesco Mancini.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull’argomento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto elaborato dall'impresa appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, e contenuta nel verbale di adunanza nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio comunale, alle ore 10:34 circa e in prosieguo, introduce il 3^ punto inserito all'O.d.G., avente ad oggetto "*Affidamento in house della concessione di gestione del sito carsico Grotte di Castellana alla "Grotte di Castellana s.r.l." partecipata al 100% del Comune di Castellana Grotte e approvazione della relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 – Approvazione schema di convenzione per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2030*".

Sono presenti il Sindaco e i n. 16 Consiglieri, Emanuele Caputo, Domenico Quaranta, Giuseppe Davide Sportelli, Emilio Sansonetti, Saverio Manghisi, Domenico Giannuzzi, Patrizia Caforio, Fabio Mazzarisi, Antonietta Manghisi, Gianluca D. Primavera, Domenico Ciliberti, Cinzia Valerio, Andrea Rinaldi, Domenico Barletta, Michele Galizia, Giovanni Bianco. (Tot. Pres. n. 17).

Relaziona il Sindaco dott. Francesco De Ruvo, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dal Responsabile del Settore I "Segreteria Generale – Società Partecipate".

Subito dopo, si apre la discussione, la cui trascrizione è integralmente riportata nel verbale di adunanza.

Si dà atto che nel corso della seduta alle ore 11,20 circa, abbandona definitivamente l'aula il Cons. Saverio Manghisi e alle ore 11,40 circa, abbandona definitivamente l'aula la Cons. Cinzia Valerio (Pres. n. 15).

Non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio comunale pone ai voti la proposta deliberativa avente ad oggetto: "*Affidamento in house della concessione di gestione del sito carsico Grotte di Castellana alla "Grotte di Castellana s.r.l." partecipata al 100% del Comune di Castellana Grotte e approvazione della relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 – Approvazione schema di convenzione per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2030*". L'esito della votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti più il Sindaco e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza del Segretario Generale, è il seguente:

Presenti e votanti:	n. 15	Assenti n. 02 (Saverio Manghisi, C. Valerio)
Voti Favorevoli:	n. 10	
Voti contrari	n. 04 (Giannuzzi D., Ciliberti D., Galizia M., Bianco G.)	
Astenuti	n. 01 (Caputo E.)	

Sull'immediata eseguibilità del presente atto l'esito della votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale, dai n. 14 Consiglieri presenti più il Sindaco, è il seguente:

Presenti e votanti:	n. 15	Assenti n. 02 (Saverio Manghisi, C. Valerio)
Voti Favorevoli:	n. 10	
Voti contrari	n. 04 (Giannuzzi D., Ciliberti D., Galizia M., Bianco G.)	
Astenuti	n. 01 (Caputo E.)	

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco dott. Francesco De Ruvo;

SENTITI gli interventi succedutisi dei Consiglieri, la cui trascrizione è riportata in maniera dettagliata nel verbale di adunanza;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Settore I “Segreteria Generale – Società Partecipata” inserita agli atti, come di seguito riportata:

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Consiglio Comunale limitatamente ad alcuni atti fondamentali fra cui, ai sensi della lettera e), l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

CONSIDERATO che in virtù delle competenze, il Consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al succitato art.42, comma 2, lett. e), del TUEL, è chiamato a decidere sulle modalità di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 34 del D.L. 18/10/2012, n. 179, come convertito in legge 17/12/2012, n. 221, nei commi da 20 a 27, ovvero:

1. Esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalto e concessioni di servizi;
2. Società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. Gestione cosiddetta “*in house*”, purchè sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario precedente: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quella che l'Ente e gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano;

PRESO ATTO, infatti, che il succitato art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179, così come convertito in legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i., stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

VISTO l'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale prevede che gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui al sopra richiamato art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio;

VISTO l'art. 112, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., secondo cui gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per

oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

VISTO l'art. 4, rubricato "*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*", del D.L. 06/07/2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", così come modificato dalla legge di conversione 7/08/2012, n. 135 e s.m.i., il quale stabilisce:

- al comma 7, che al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al D.Lgs. n. 163/2006, ora D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dell'art. 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo;
- al comma 8, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house;

RICHIAMATO l'art. 5, rubricato "*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*", del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", e s.m.i., il quale stabilisce:

- al comma 1, lett. a), che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - ✓ l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - ✓ oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - ✓ nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- al comma 2, che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- al comma 9, che nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica;

RICHIAMATO altresì l'art. 192, rubricato "*Regime speciale degli affidamenti in house*", del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce:

- al comma 1, che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 5 del medesimo Codice; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con

proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale; resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3;

- al comma 2, che ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- al comma 3, che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'art. 162;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (o, in breve, TUSP), che recita dai commi 1 a 4:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”;

VISTO l'art. 5 del TUSP ai sensi del quale:

“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”;

VISTO l'art. 16, rubricato “*Società in house*”, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (o, in breve, TUSP), il quale stabilisce espressamente:

- al comma 1, che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- al comma 2, che, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - ✓ gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile;
 - ✓ gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
 - ✓ in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo comma, del codice civile;
 - ✓ al comma 3, che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- al comma 3-bis, che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- al comma 4, che il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del medesimo TUSP;
- al comma 5, che, nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata;
- al comma 6, che, nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'art. 4 del medesimo TUSP; a seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo;

- al comma 7, che le società di cui al medesimo art. 16 sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; resta fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dal Settore I Segreteria Generale – Società Partecipate”, gli atti d’ufficio dai quali risulta che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10 marzo 1998, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati gli schemi dei seguenti atti relativi alla Società a Responsabilità Limitata denominata “*Grotte di Castellana s.r.l.*”: *Statuto Sociale, Concessione*, per l’affidamento in concessione della gestione Grotte di Castellana e *Regolamento d’uso* del bene naturale, denominato Grotte di Castellana, con relative pertinenze ed accessori;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 28 settembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a modificare l’art. 2 dello schema di convenzione;
- in data 7 dicembre 1999 è stata sottoscritta la Convenzione - rep. n. 2110/1999, per la concessione in gestione alla Società “*Grotte di Castellana s.r.l.*” del sito carsico, per la durata di 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2009;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Bozza di Statuto della Società “*Grotte di Castellana s.r.l.*”, redatta secondo la nuova normativa in materia di Diritto Societario, composta da n. 21 articoli, riportante all’art. 5 la fissazione del novellato termine di durata della predetta al 31 dicembre 2050;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 22 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito al 31 dicembre 2016 il nuovo termine di scadenza della Convenzione, in atto, per la concessione della gestione del complesso carsico “*Grotte di Castellana s.r.l.*”, e con successivo atto - repertorio n. 2828 del 17 dicembre 2009- è stata prorogata la sopracitata Concessione con la Società “*Grotte di Castellana s.r.l.*” dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2016;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2017 si è provveduto a prorogare la Concessione sopracitata fino al 31 dicembre 2019;
- con Determinazione n. 1015 del 27 dicembre 2019 del Settore III e con atto repertorio n. 2997 del 22 gennaio 2020 si provvedeva ad una proroga tecnica fino al 30 giugno 2020;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 30/06/2020 si provvedeva all’adozione di uno Schema di Convenzione per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2021;
- che con Determinazione n. 405 del 07.07.2020 il Responsabile del Settore I ha dato esecuzione alla Deliberazione n 6 del 30.06.2020;

DATO ATTO che:

- il Comune di Castellana Grotte, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 27.09.2017, ha provveduto come per legge ad effettuare una ricognizione straordinaria ai sensi dell’art 24 del TUSP, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuando, quelle che dovevano essere alienate;
- in tale atto il Comune di Castellana Grotte ha analizzato la rispondenza delle società partecipate, tra cui anche Grotte s.r.l. di cui il Comune è Socio Unico, ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte della amministrazione pubblica, cioè la rispondenza alle categorie di cui all’art 4 TUSP, il soddisfacimento dei requisiti dell’art 5 commi 1 e 2 del TUSP e il ricadere in una delle ipotesi dell’art. 20 del TUSP;
- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2018 il Comune di Castellana Grotte ha approvato, tra l’altro, la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, relativo alle partecipazioni possedute dal Comune di Castellana Grotte, come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del citato provvedimento;
- in detto ultimo provvedimento il Consiglio Comunale, pur confermando le partecipazioni possedute tra cui quella nella “*Grotte di Castellana Srl*” di cui il Comune è Socio Unico, ha adottato anche un nuovo piano di razionalizzazione al fine del contenimento dei costi di funzionamento;

- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2019 si è provveduto all'approvazione della relazione, allegato sub A del citato provvedimento, sull'attuazione delle misure di razionalizzazione di cui alla Deliberazione C.C. n 42/2018, alla ricognizione ordinaria ex art 20 USP per l'anno 2019 delle partecipazioni del Comune, nonché all'approvazione del nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate al 100% che, in continuità col precedente, conferma e rinnova gli indirizzi e obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, per le partecipate dal Comune di Castellana Grotte compresa la "Grotte di Castellana S.r.l.";
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 29/12/2020, esecutiva, ha provveduto alla Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i., approvando nel contempo il Piano di Razionalizzazione anno 2020 e gli indirizzi ed obiettivi specifici ai sensi del medesimo art. 19, comma 5, del TUSP;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 36 con la quale il Consiglio Comunale in data 27.09.2017, in ottemperanza alle nuove disposizioni recate dal TUSP, ha proceduto alla variazione dello statuto societario della Grotte s.r.l.;
- le deliberazioni di C.C. n. 3 in data 21.02.2019 e n. 21 in data 30.05.2019 con le quali questo Ente, su invito dell'ANAC, ha provveduto ad ulteriori modifiche ed integrazioni dello statuto della "Grotte di Castellana Srl", al fine di integrarlo nella parte relativa al meccanismo del "controllo analogo", ed in modifica dell'art 3 comma dello Statuto, rendendolo conforme alla vigente normativa, così eliminando ogni causa ostativa alla iscrizione nel registro ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house* di cui all'art 192 Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO che, stante l'imminente scadenza al 31.12.2021 dell'affidamento in Concessione alla "Grotte di Castellana S.r.l.", il Settore I - Società Partecipate- ha avviato l'iter per il nuovo affidamento del servizio di gestione del Sito Carsico "Grotte di Castellana" a partire dal 01.01.2022;

PRESO ATTO che in data 09.03.2020 l'ANAC ha iscritto, nel registro istituito ai sensi del succitato art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Castellana Grotte come amministrazione aggiudicatrice di affidamento in House alla "Grotte di Castellana S.r.l.";

PRESO ATTO della relazione di cui all'allegato sub A, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatta, ai sensi del citato art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, dal Responsabile del Settore I, competente sulle Società Partecipate dal Comune, con cui si evidenziano: il processo di affidamento in concessione dei beni in argomento, i presupposti amministrativi, suddivisi in presupposti gestionali e presupposti economico-finanziari, posti a base della preferenza dell'Ente per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa vigente sia comunitaria che nazionale;

CONSIDERATO che la relazione di cui sopra:

- da' atto della sussistenza dei tre requisiti dell'"*In House Providing*" rispetto alla Società Grotte s.r.l e precisamente:

- a. Il C.d. Controllo Analogo che si sostanzia in un potere di indirizzo e controllo dell'ente socio sulla gestione della società con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal codice civile;
- b. La C.d. Attività Prevalente: affinché sussista la relazione "*In House Providing*" è dunque necessario che la società controllata svolga oltre l'80% delle proprie attività nell'assolvimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche a loro volta controllate dalla medesima amministrazione.

- c. La Proprietà Pubblica: ovvero nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, «ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata: si rimanda quanto alla Società Grotte all'art 4 dello Statuto sui SOCI opportunamente modificato con deliberazione di C. C n 3 del 21.02.2019 , per essere pienamente conforme all'art 16 comma 5 TUSP;

- illustra i vantaggi per la collettività derivanti dalla gestione internalizzata, il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione internalizzata, l'uso ottimale delle risorse pubbliche ed il persistere delle Condizioni di Continuità Aziendale;

- da' atto che la scelta del nuovo affidamento della concessione delle Grotte di Castellana si contestualizza in un momento storico quanto mai unico ed eccezionale, di post - emergenza sanitaria COVID-19, come da dichiarazione di Stato di emergenza del D.P.C.M. del 31.01.2020 che ha visto la Società stessa superare con buoni risultati questo particolare momento storico;

RAVVISATO in ciò un elemento di alterazione del mercato che ha vanificato ogni eventuale indagine di mercato tesa a verificare la sussistenza di condizioni economiche ulteriormente migliorative rispetto a quelle conseguite nell'arco di più di 20 anni con il modello dell' *"In House Providing"* ed ha piuttosto comportato una rivisitazione degli accordi economici tra Concedente e Concessionario;

RITENUTO alla luce di quanto sopra riportato e più ampiamente illustrato nella relazione allegata a cui si rimanda, che:

- non sussistono elementi per optare per altra e diversa modalità di affidamento della gestione diversa da quella dell' *"In House Providing"*, che ha dato prova di essere economica, efficace, efficiente ed in linea con la normativa Europea e Nazionale;
- il superamento del periodo dell'Emergenza Covid-19 e la solidità economico finanziaria dimostrata dalla stessa società sono un presupposto sufficiente a far propendere per *un affidamento della concessione delle Grotte alla Società in House "Grotte di Castellana Srl"*, della durata lunga di 9 anni, dopo la fase critica sopracitata dell'Emergenza Covid-19;
- che ci sono le condizioni per il ristabilirsi delle condizioni ante Covid-19, salvo propendere per una maggiore cautela nei rapporti economico patrimoniali tra il Concedente ed il Concessionario che possano conformarsi ai precedenti consolidati patti e condizioni, ma che possano prevedere anche l'eventualità che la situazione di emergenza sanitaria possa ritornare anche se pur in manifestazioni minime;

DATO ATTO che, per evitare l'eccessiva onerosità di una nuova ed eventuale, se pur poco prevedibile nuova emergenza Covid-19, è stato necessario adeguare il canone a favore del Comune alla graduale ripresa dell'ordinarietà nella gestione;

VISTE le condizioni economiche della Concessione, riportate nella relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 ed ivi ritenute congrue, di cui si riporta integralmente l'art. 7 (Canone) dello schema di convenzione:

"7.1 La "Grotte di Castellana S.r.l." si impegna a corrispondere a favore del Comune di Castellana Grotte il canone concessorio con graduale e proporzionale aumento come di seguito riportato:

- *percentuale del 10% sul valore del volume d'affari fino ad € 1.999.999,99;*
- *percentuale del 20% su tutto il valore del volume d'affari se si supera l'importo di € 1.999.999,99 fino ad € 2.999.999,99;*
- *percentuale del 30% su tutto il valore del volume d'affari se si supera l'importo di € 2.999.999,99 fino ad € 3.999.999,99;*
- *percentuale del 34% su tutto il valore del volume d'affari se si supera il valore del volume d'affari di € 3.999.999,99.*

7.2 Ai fini del calcolo della quantificazione del volume d'affari concorrono i ricavi conseguiti per le seguenti attività:

- Biglietti di ingresso per la visita alle "Grotte di Castellana" (compreso biglietteria on-line);
- Eventuali contributi in conto esercizio e ristori erogati da enti di vario titolo;

7.3 Considerato che l'attuale prezzo del biglietto, stabilito da deliberazione consiliare n. 5 del 30/06/2020, esecutiva, è pari a € 18,00 per la visita completa e a € 15,00 per la visita parziale, in caso di eventuale aumento del prezzo del biglietto stabilito sempre dal Consiglio comunale, si definisce, già con la sottoscrizione della presente convenzione, che la "Grotte di Castellana S.r.l." debba corrispondere al Comune, per ogni euro di aumento la somma di 65 centesimi di euro per ogni visitatore del sito carsico a decorrere dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione dell'aumento del prezzo del biglietto. Al fine di evitare una duplicazione di corresponsione di canone da parte del Concessionario, il volume d'affari citato nel primo comma del presente articolo, in caso di incremento del prezzo del biglietto, sarà decurtato per un importo pari al numero dei visitatori rilevato moltiplicato per l'incremento stesso, così come di seguito semplificato:

- a. Ricavi di cui al presente art. 7 comma 1, cui va sottratto l'importo di cui alla successiva lett. b.
- b. Numero di visitatori (rilevati dopo l'aumento del biglietto) moltiplicato per il delta d'incremento del biglietto.
- c. Totale Ricavi su cui calcolare il canone concessorio secondo la tabella di cui all'art. 7, comma 1 (importo di cui alla lett. a – importo di cui alla lett b).
- d. canone concessorio calcolato sull'importo di cui alla precedente lett. c) secondo le misure previste dal presente art. 7, comma 1.
- e. l'importo corrispondente al 65% del valore della quota incremento di cui alla precedente lett. b.
- f. Totale canone maturato sino al trimestre di riferimento (importo di cui alla lett. d + importo di cui alla lett. e).
- g. all'importo di cui alla precedente lett. g) vanno sottratti gli acconti versati relativi ai trimestri precedenti nell'annualità di riferimento; il risultato ottenuto da tale operazione determina il canone complessivo dovuto per il trimestre di competenza.

7.4 Le somme saranno corrisposte al Comune di Castellana Grotte in rate trimestrali posticipate tenuto conto della soglia del volume d'affari raggiunta nel trimestre di competenza, entro il 15^o giorno successivo al trimestre stesso, con conguaglio operato, di volta in volta, in sede di versamento del II^o, III^o e IV^o trimestre, sottraendo al trimestre di riferimento le somme già dovute nel trimestre precedente sino al completamento dell'ultima rata da effettuarsi entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, che deve tenere conto della soglia ultima di fatturato ottenuta dalla società stessa nell'anno di competenza (così come esemplificato al precedente comma 7.3).

7.5 La "Grotte di Castellana S.r.l." si impegna altresì a corrispondere a favore del Comune di Castellana Grotte un canone concessorio nella misura del 10% dei ricavi derivanti da attività di merchandising e di sfruttamento commerciale da liquidarsi sempre con cadenza trimestrale alle scadenze previste dal canone principale.

7.6 Non concorrono al calcolo dell'ammontare del canone annuo le entrate derivanti dalla gestione dei servizi igienici, dalla gestione dei parcheggi di automezzi, ed i ricavi derivanti dall'organizzazione di eventi organizzati nelle aree oggetto di convenzione.";

CONSIDERATO che questo metodo di calcolo consente di proteggere la proprietà del Socio Unico Concedente e, contestualmente, consente di tutelare l'attività del Concessionario costituendo un cuscinetto di salvaguardia nel caso si dovessero ripetere episodi da emergenza epidemiologica che, non fanno salire il fatturato e costituiscono il minimo garantito per la proprietà del Concedente;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e

dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

- l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che *“per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17/07/2020, n. 77, il quale ha differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31/03/2021;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30.04.2021, n. 56, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al succitato art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è ulteriormente differito al 31 maggio 2021 e che fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del medesimo TUEL;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30/04/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'anno 2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 29/10/2020, esecutiva, di approvazione del PEG 2020/2022 e del PDO definitivo annualità 2020, rinviando a successivo deliberato l'approvazione del Piano della Performance 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano triennale della performance 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 15/12/2020, esecutiva, di assegnazione provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale, n. 26 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2020;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale, esecutive:

- n. 70 del 25/05/2021, avente ad oggetto *“APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020”*;

- n. 74 del 31/05/2021, avente ad oggetto “*Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023*”;
- n. 77 del 31/05/2021, avente ad oggetto “*APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO*”;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale, esecutive:

- n. 22 del 25/06/2021, di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- n. 23 del 25/06/2021, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;
- n. 25 del 25/06/2021, di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale, esecutive:

- n. 90 del 29/06/2021, di approvazione del PEG e del Piano della Performance per il triennio 2021/2023;
- n. 91 del 29/06/2021, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, in via d’urgenza e salvo ratifica del Consiglio, le variazioni di competenza e di cassa ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- n. 92 del 29/06/2021, di approvazione delle conseguenti variazioni al PEG esercizio 2021-2023;

DATO ATTO che la sopra citata variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 91 del 29/06/2021, è stata ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 30/07/2021, esecutiva;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione del 1° Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 14 del 16/01/2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione della variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a seguito di assestamento generale di bilancio per il triennio 2021/2023;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto “*Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)*”, a seguito di richiesta formulata dal Responsabile di Settore VI prot. n. 19659 del 12/10/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto “*Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, commi 5bis e 9, del D.Lgs. n.267/2000*”;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 27/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto “*VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)*”, che ha apportato al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, le variazioni di competenza e di cassa, nella parte entrata e nella parte spesa al fine di allocare le somme per accertare l’entrata ed impegnare la spesa di quadro economico;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 27/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto “*VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000*”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 04/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto “*VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)*”, in corso di ratifica da parte del Consiglio comunale, che ha apportato al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, le variazioni di competenza e di cassa, nella parte entrata e nella parte spesa al fine di allocare le somme per accertare l’entrata ed impegnare la spesa di quadro economico;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 04/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto “*VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000*”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

DATO ATTO che:

- la sopra citata variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 128 del 13/10/2021, è stata ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 18/11/2021, esecutiva;
- la sopra citata variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 135 del 27/10/2021, è stata ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 18/11/2021, esecutiva;
- la sopra citata variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 140 del 04/11/2021, è stata ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 18/11/2021, esecutiva;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto “*VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)*”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 19/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto “*VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000*”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 29/11/2021, esecutiva, di approvazione della variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 30/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto “*Approvazione, in via definitiva, del Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi per il triennio 2021-2023, unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023. Approvazione, ai soli fini ricognitori, della parte finanziaria del PEG 2021-2023*”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 30/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto “*VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000*”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 2021/2023, le conseguenti variazioni finanziarie di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 56/2021;

VISTO l’art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito con modificazione dalla legge 21/02/2014, n. 9, il quale stabilisce testualmente che “*Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all’articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l’applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio*”;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente Statuto comunale;

RITENUTO:

- di approvare la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179, così come convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221, dal Responsabile del Settore I (Allegato sub A), con la quale si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e nazionale per la forma prescelta di affidamento del servizio pubblico di gestione del servizio in argomento e che evidenzia i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e, nello specifico, per l’affidamento del predetto servizio pubblico in favore della “Grotte di Castellana S.r.l.”, società a totale partecipazione del Comune di Castellana Grotte;
- di affidare, ai sensi dell’art 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., il servizio pubblico di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia alla Società “in house providing” “Grotte di Castellana S.r.l.”, società a totale partecipazione del Comune di Castellana Grotte, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale per un affidamento in house providing, stabilendo che la convenzione di concessione, di cui all’Allegato sub B), parte integrante e sostanziale del presente atto, decorrerà dalla data del 1° gennaio 2022 e avrà la durata di anni nove;

VISTO lo schema di “*convenzione per l’affidamento in concessione della gestione del sito Carsico Grotte di Castellana ed altri immobili di proprietà comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2030*”, allegato sub B al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, predisposto per disciplinare l’affidamento in house del servizio di che trattasi, nel quale si precisano i diversi aspetti tecnico-economici riferiti all’esecuzione del servizio, la durata e gli standard qualitativi dello stesso;

RITENUTO, quindi, di approvare il predetto schema di convenzione di cui all’allegato sub B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore I “Segreteria Generale – Società partecipate”, unitamente all’attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore IV Finanziario - Tributi - Demografici, unitamente all’attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n.267/2000, con verbale n. 119 del 27/12/2021, acquisito al prot. gen. n. 25719 del 27/12/2021 (Allegato sub "C"), trattandosi di atto riguardante le modalità di gestione di un servizio pubblico;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare "*Affari Istituzionali, Appalti e Convenzioni*" in data del 28/12/2021;

VISTO il parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare "*Bilancio e Finanze, Servizi e Politiche Sociali*" in data del 27/12/2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 42 sulle attribuzioni del Consiglio comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il seguente esito della votazione sulla presente proposta deliberativa, espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti più il Sindaco e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale:

Presenti e votanti:	n. 15	Assenti n. 02 (Saverio Manghisi, C. Valerio)
Voti Favorevoli:	n. 10	
Voti contrari	n. 04 (Giannuzzi D., Ciliberti D., Galizia M., Bianco G.)	
Astenuti	n. 01 (Caputo E.)	

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 1) DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179, così come convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221, dal Responsabile del Settore I "Segreteria Generale – Società partecipate", (Allegato sub A), con la quale si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la forma prescelta di affidamento del servizio pubblico di gestione del Sito Carsico delle "Grotte di Castellana" e che evidenzia i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e, nello specifico, per l'affidamento del predetto servizio pubblico in favore della "Grotte di Castellana S.r.l.", società a totale partecipazione del Comune di Castellana Grotte.
- 2) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., il servizio pubblico di gestione del Sito Carsico delle "Grotte di Castellana" alla Società "in house providing" "Grotte di Castellana S.r.l."- con Socio Unico -, società a totale partecipazione del Comune di Castellana Grotte, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale per un affidamento in house providing.
- 3) DI APPROVARE lo schema di "*convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del sito Carsico Grotte di Castellana ed altri immobili di proprietà comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2030*", di cui all'Allegato sub B, quale parte integrante e sostanziale del presente, stabilendo che la concessione decorrerà dalla data del 1° gennaio 2022 e avrà la durata di anni nove.
- 4) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore I Segreteria Generale - Partecipate, alla

sottoscrizione della convenzione in argomento, dando atto che il medesimo Responsabile ha facoltà di inserire nell'atto stesso, fatta salva la sostanza dell'atto, tutte le modificazioni ed integrazioni che si rendano necessarie ed utili ai fini del perfezionamento della medesima convenzione, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni.

- 5) DI STABILIRE che il presente atto costituisce integrazione e aggiornamento automatico all'approvando Documento Unico di Programmazione 2021/2023.
- 6) DI GARANTIRE un'adeguata informazione in merito alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in argomento secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179, così come convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221, mediante pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore I "Segreteria Generale – Società partecipate", della relazione di cui all'Allegato sub A sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione 2° livello "Società partecipate" nonché sotto-sezione 1° livello "Servizi erogati".
- 7) DI STABILIRE, in ottemperanza all'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21/02/2014, n. 9, che la relazione in argomento dovrà essere inviata, a cura del Responsabile del Settore I e comunque prima della sottoscrizione della relativa convenzione di servizio, all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
- 8) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore I "Segreteria Generale – Società partecipate" l'adozione di ogni atto gestionale derivante dal presente provvedimento.
- 9) DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.A.R. Puglia, sede di Bari, entro il termine di 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Dopodiché il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere onde consentire l'affidamento del servizio in argomento prima della scadenza della vigente convenzione, con separata votazione eseguita in modalità elettronica, da n. 14 Consiglieri, più il Sindaco, presenti e votanti:

Presenti e votanti:	n. 15	Assenti n. 02 (Saverio Manghisi, C. Valerio)
Voti Favorevoli:	n. 10	
Voti contrari	n. 04 (Giannuzzi D., Ciliberti D., Galizia M., Bianco G.)	
Astenuti	n. 01 (Caputo E.)	

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Castellana Grotte, 22/12/2021

Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Giovanna Amodio

Parere di regolarità contabile: favorevole.

Castellana Grotte, 22/12/2021

Il Responsabile del Settore IV
Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente

F.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale

F.to dott. Francesco Mancini

Registro albo n: 1721

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 30/12/2021 al 14/01/2021.

Castellana Grotte, 30/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione

dott.ssa Giovanna Amodio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2021 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 30/12/2021

Il Responsabile del procedimento

dott.ssa Giovanna Amodio